



L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati propone la modifica dell'art. 3 L.102/06 ed **invita tutti i Colleghi ad esprimere la loro opinione inviando un'e-mail all'indirizzo**

segreteria@avvocatitriveneto.it

Proposta di modifica dell'art. 3 L. 102/2006

Art. 1

L'Art. 3.della Legge 102/06 è abrogato;

Art. 2

"Dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 175-bis. - (Domande di risarcimento in caso di incidenti stradali). -

1. Quando è chiamato a pronunciare su domande di risarcimento relative a lesioni personali o mortali provocate da incidente stradale, il giudice istruttore fissa le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l'una dall'altra.

2. Nei processi di cui al primo comma sono vietate le udienze di mero rinvio, ed i termini previsti dall'art. 163 bis sono ridotti a giorni 60, se il luogo della notificazione si trova in Italia, ed a giorni 120, se si trova all'estero.

3. La decisione è emessa a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile; se una delle parti lo richiede il giudice dispone la discussione in udienza successiva autorizzando lo scambio di note difensive conclusive sino a venti giorni prima dell'udienza fissata.

In caso di particolare complessità della controversia, il giudice dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione.

4. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

5. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie di risarcimento relativa a lesioni personali o mortali, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile

6. Il comma 4 si applica anche alle sentenze emesse nei giudizi d'appello.

Art 3.

Eccettuato il secondo comma del presente articolo che si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i restanti commi si applicano a tutti i giudizi in corso per i quali non sono state precisate le conclusioni »."